

REPUBBLICA ITALIANA  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA

ATTO FORMALE N. 03/2002

*in data 07/10/2002*

REALIZZAZIONE DI UN TERMINAL  
MARINO OFF-SHORE PER LA  
RICEZIONE LO STOCCAGGIO E LA  
RIGASSIFICAZIONE DI GAS NATURALE  
LIQUEFATTO  
COLLEGATO A TERRA  
MEDIANTE SEA-LINE

REPUBBLICA ITALIANA

CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA

ATTO FORMALE N°03/2002

REP. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

L'anno duemiladue, addì sette del mese di ottobre, innanzi a me C.C.(CP) Alberto Maria PIETROCOLA, Ufficiale designato a ricevere gli atti relativi a concessioni di demanio marittimo giusta Decreto del Comandante del Compartimento Marittimo di Chioggia n° 09/01 in data 16.02.2001, emanato in dipendenza dell'articolo 9 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione (approvato con il D.P.R. 15.02.1952 n° 328 e sue successive modificazioni) ed alla presenza del G.M. (CP) Giovanbattista BERNARDO e del C° 1<sup>a</sup> cl. Np. FIORINDO Claudio testimoni noti ed idonei a norma di legge, si sono costituiti, da una parte, il:

- ◆ C.F.(CP) Antonio CAMPAGNOL, Capo del Compartimento Marittimo di Chioggia, ai termini dell'articolo 9 del Regolamento per la Esecuzione del Codice della Navigazione e, dall'altra, il signor
- ◆ Ing. Luigi ORTOLANO nato a Napoli il 13 novembre 1945 - C.F. RTL LGU 45S13 F839D - domiciliato per l'incarico a Milano , Foro Buonaparte n. 31, - che interviene nella sua veste di procuratore speciale della EDISON LNG S.p.a , con sede in Milano , Foro Buonaparte n. 31 - P.IVA 13289520150 - costituitasi giusta mandato di cui al verbale Consiglio di Amministrazione di Edison Gas in data 05.12.00, il 15 dicembre 2000 con atto repertorio nr.103.860 del Notaio Alfonso Colombo di Milano con

TESTE  
GUARDA MARINIA  
GIOVANBATTISTA BERNARDO  
CAPO 2<sup>a</sup> CLASSE NP  
CLAUDIO FIORINDO

L'UFFICIALE ROGANTE

Capitano di Compartimento (CP)  
Alberto Maria Pietrocola

L'AUTORITA' MARITTIMA

IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Antonio Campagnol

IL CONCESSIONARIO

Luigi Ortolano  
Via Buonaparte n. 31  
20121 Milano

EDISON SPA

allegato statuto allegato n. 1 - giusto certificato rilasciato in data 06.06.2002 dalla Camera di Commercio Industria Artigianato di Milano in allegato n.2.

Il medesimo è stato delegato alla sottoscrizione del presente atto come risulta dalla procura speciale sottoscritta dall'Ing. Giulio PAINI , Presidente del Consiglio d'Amministrazione di EDISON LNG S.p.A. innanzi al notaio Alfonso COLOMBO in Milano rep. 109.431 in data 15 marzo 2002 (allegato n. 3) che, a sua volta, ha avuto ampio mandato per la sottoscrizione come risulta dalla copia del verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci del 19.09.2001 - autenticata dal notaio Alfonso Colombo di Milano - Rep.n. 107.319 - (allegato n. 4)

**SI PREMETTE**

- che la Società EDISON GAS S.p.a. con istanza in data 27.04.1998 (allegato n. 05) ha chiesto la concessione cinquantennale di un'area di mare territoriale della superficie di mq. 65.312,5 (dimensioni metri 137,5 X 475) ubicato con centro nel punto di coordinate Lat. 45° 05' 26.294" N Long. 12° 35' 04.973" E ed un'area della lunghezza di circa 16.951 metri per 1 metro di larghezza che atterra in località Scanno Cavallari - la Vallona (punto di spiaggiamento Lat. 45° 02' 19.220" N - Long. 12° 24' 16.200" E distinto all'Ufficio del Territorio di Rovigo: Comune di Porto Viro , Foglio 28 allo scopo di realizzarvi e gestirvi un terminal marino off-shore per la ricezione, lo

17/03/02

G. PAINI  
 GIULIO PAINI  
 PRESIDENTE

CAPOCLASSE  
 CLASSE IV  
 CLAUDIO TORRENDO

L'UFFICIO  
 ALFONSO COLOMBO (C.P.)

L'AUTORE  
 G.F. (C.F.)

ALCO...  
 ... S.p.A.



con apposito "avviso" in data 04.05.2000 affisso agli albi dei Comuni di Chioggia (VE), Rosolina (RO), Porto Tolle (RO) e Porto Viro (RO) e pubblicato sulla G.U. n. 140 del 19.06.2000 – parte II^ (allegato n. 10);

- che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni in merito;
- con foglio n.12031 in data 12.06.2001 la scrivente ha convocato la Conferenza dei Servizi ex art.14 legge 241/90 svoltasi in data 12.07.2001;
- che con foglio prot. 21230/demanio del 11.10.2001 (allegato n. 11) la scrivente ha trasmesso il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 12.07.2001 invitando gli enti/Amministrazioni intervenuti a voler far pervenire , nei termini previsti dall'art. 14 ter della Legge 241/90 il proprio parere di competenza in merito al progetto presentato dalla società Edison;
- che entro i termini sopra citati non sono state proposte opposizioni o pareri negativi al rilascio della concessione richiesta;
- Che la conferenza di servizi ha , nelle forme previste dalla Legge 241/90, espresso il proprio parere favorevole al rilascio della concessione richiesta;
- che in particolare le varie Amministrazioni/Enti interessati, si sono espressi favorevolmente con i seguenti fogli:
  1. Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Adriatico, prot. 5577/O.A in data 20.06.2001 (allegato n. 12);

ATEC

GUARDIA MARINA  
GIANFRANCESCO BERNARDINI

CAPO CLASSE N°  
CLAUDIO BERNARDINI

L'UFFICIO DI

Capitano di Corvetta (CP)  
Alberto

L'AUTONOMA

IL V. C. F. (CP)

IL CONSIGLIO

Luigi

2. Commissione Consultiva Locale per la pesca marittima del Compartimento Marittimo di Chioggia - foglio prot. 22651/pesca del 31.10.2001 (allegato n. 13);
  3. Agenzia del Demanio – filiale di Verona – sezione staccata di Rovigo foglio prot. 35004 del 15.11.2001 (allegato n. 14);
  4. Ministero dell'interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo foglio prot. 10272/6-2 del 21.11.2001 (allegato n. 15)
  5. Istituto Idrografico della Marina foglio prot. 17336 del 23.11.2001 (allegato n. 16)
  6. Comando Zona Fari e segnalamenti marittimi di Venezia foglio prot. 4/36530 del 23.10.2001 (allegato n. 17);
  7. Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Venezia prot. 525 del 18.02.2002 (allegato n. 18);
- che con dp. Prot. Dem22b-2218 del 22.01.2002 (allegato n. 19) l'Unità di Gestione Infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto la predisposizione del presente atto formale da intestare a capo della EDISON LNG S.p.a – società controllata al 99 % da Edison Gas e per il restante 1 % dalla Edison S.p.a. – a seguito dell'istanza presentata dalle predette società in forma congiunta in data 18.12.01 (allegato n. 20);
- che con dp. Prot. Dem2B-0599 del 17.04.2002 l'Unità di Gestione Infrastrutture per la navigazione ed il demanio

ITESTI  
 GIUSEPPE AMARINA  
 GIUSEPPE AMARINA - BERNARDO

CAPO CLASSE  
 (Candido FIORIN)

L'UFFICIALE ROGANTE

Capitano (CP)  
 Albano M. S. DI TROCIA

L'AUTORITÀ MARITTIMA

IL COORDINATORE  
 IL COORDINATORE  
 IL COORDINATORE

IL CONCESSIONARIO

Edison LNG S.p.A.  
 Edison LNG S.p.A.  
 Edison LNG S.p.A.

marittimo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato la stipula del presente atto formale (allegato n. 21);

- la Prefettura di Milano, con informativa nr. 11304/02 in data 20.06.2002, ha dichiarato l'assenza di impedimenti, a carico della EDISON LNG S.p.a., ai sensi della vigente normativa antimafia (allegato n. 22);

### QUANTO SOPRA PREMESSO

Le parti sopra costituite, della cui identità o Ufficiale rogante sono personalmente certo, confermando la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso:

#### Art. 1

L'Amministrazione Marittima concede a la Società Edison LNG s.p.a. la temporanea occupazione e l'uso di un'area un'area del mare territoriale della superficie di mq. 65.312,5 (dimensioni metri 137,5 X 475) ubicato con centro nel punto di coordinate Lat. 45° 05' 26.294" N Long. 12° 35' 04.973" E ed un'area della lunghezza di circa 16.951 metri per 1 metro di larghezza che atterra in località Scanno Cavallari - la Vallona (punto di spiaggiamento Lat. 45° 02' 19.220" N - Long. 12° 24' 16.200" E distinto all'Ufficio del Territorio di Rovigo: Comune di Porto Viro, Foglio 28 allo scopo di realizzarvi e gestirvi un terminal marino off-shore per la ricezione, lo stoccaggio e la rigassificazione di gas naturale liquefatto collegato a terra mediante sea-line come da planimetrie e documentazione tecnica allegate al presente atto sotto i numeri 23-24-25-26-27-

GUARDIA MARINA  
CAPITANO ANDRUSTUS BERNARDI

CAPO 2<sup>a</sup> CLASSE NI  
CLAUDIO FIORINDO

L'UFFICIO TERRITORIALE

Capitano  
Alberto TOSCANI

MA

L'AUT.

IL COMANDANTE  
L'UFFICIO TERRITORIALE

IL C. F. (OFFICIALE)

MA

28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52.

La concessione avrà la durata di anni 50 (cinquanta) a decorrere dalla data di approvazione del presente atto.

La concessione è revocabile in tutto o in parte per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione Marittima, senza che il concessionario abbia diritto ad altro compenso od indennizzo o rimborso che quello determinato nel presente atto e nei casi ed alle condizioni ivi stabilite.

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione

#### Art. 2

Il concessionario si obbliga a costituire entro l'area in concessione il terminal e la sea line.

La natura, la forma, le dimensioni e la struttura di dette opere devono essere conformi alla relazione tecnica annessa al presente atto sotto i numeri dal 23 al 52.

#### Art. 3

I lavori per l'esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 16767 in data 07.07.00 così, come modificato con D.M. 16781 in data 04.08.00, in premessa citato (allegati n. 8 e 9), dovranno essere ultimati entro il termine di 54 mesi dalla data del 04.08.2000 .

Nel computo del periodo dei lavori sono da escludere i giorni in cui gli eventi meteo climatici, da valutarsi dell'Amministrazione Marittima, impediscono una regolare sequenza operativa a mare

IL TEST  
GUARDIAMARINA  
GIUSEPPE BERNARDO

CAPO CLASSE NP.  
CLAUDIO BERNARDO

L'UFFICIALE TOCANTE

Capitano di Corvetta (CP)  
Alberto Maria PIETROTTA

L'AUTORITÀ MARITTIMA

IL COORDINATORE  
C.F. (CP) DANIELA D'AMAGNOL

IL CONCESSIONARIO

Foto Bocaparti, 31  
2012 (Mila)

CONSECON LNG SPA

e/o a terra e sono altresì da escludere tutti gli altri casi di forza maggiore o fortuita.

L'esercizio della concessione non potrà iniziare prima del collaudo da parte della Commissione prevista dall'art. 48 del regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione e della verifica delle opere realizzate da parte di apposita commissione ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 18.04.1994 n. 420.

In ogni caso l'esercizio della concessione dovrà avere inizio il 31 dicembre 2005, tenuto anche conto dei tempi necessari per l'espletamento delle operazioni sopraindicate di collaudo e di avviamento degli impianti esso non dovrà essere sospeso per un periodo superiore a mesi sei se non in casi di forza maggiore o fortuiti, da valutarsi dall'Amministrazione Marittima, cui il concessionario dovrà notificare il caso di forza maggiore entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui si è verificato, rimanendo in facoltà dell'Amministrazione di non tener conto della ritardata notifica.

Sia in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori o nell'inizio della gestione, sia in caso di sospensione dell'esercizio oltre i termini stabiliti, l'Amministrazione avrà la facoltà di sottoporre il concessionario per la durata massima di mesi 18 (diciotto) ad una penale di € 258,23 (duecento cinquantotto//23) per ogni giorno di ritardo, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione Marittima di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 del codice della navigazione.

L'ammontare delle somme dovute dal concessionario per effetto del disposto del presente articolo potrà l'amministrazione esser prelevato dalla cauzione.

TEST  
GUARDIAMARINA  
GIAMBATTISTA BERNARDO

CAPO 1<sup>a</sup> CLASSE  
(Capo di Guardiamarina)  
*[Signature]*

L'UFFICIALE DOGANTE

Capitano di Corvetta (CP)  
~~Alberto Maria Platascio~~

L'AUTORITÀ MARITTIMA

IL CONCESSIONARIO  
Foro Bonaparte  
20121 Milano

*[Signature]*

IL COORDINANTE  
ALBERGO CAPELLANO

ALBERGO CAPELLANO

ALBERGO CAPELLANO

Art. 4

In corrispettivo della concessione il concessionario si impegna a versare, tramite l'Amministrazione concedente il canone nella misura annua di € 596.286,92 (cinquecento novanta seimila duecento ottanta sei // 92) determinato in base al Decreto del Ministero della Marina Mercantile 19 luglio 1989 attuativo delle disposizioni della legge 05.05.1989 n. 160 e dell'art. 1 del Decreto Legge 05.10.1993 n. 400 convertito in Legge 04.12.1993 n. 494 e secondo le indicazioni della circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 112 del 25.01.2001 con decorrenza stabilita dall'art. 1 del presente atto.

Detto canone verrà aggiornato annualmente ai sensi dell'art. 4 della Legge 494/93, il primo aggiornamento verrà effettuato il 01.01.2003.

Durante il periodo necessario per la costruzione degli impianti, manufatti e opere e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, data di entrata in esercizio degli impianti in concessione con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto il canone annuale è ridotto del 50 % ed è pari a € 298.143,46 [ duecento novantotto mila centoquaranta tre // 46] sempre che non sopravvenga prima del termine dei lavori di costruzione l'attività lucrativa della concessione stabilendo che in tal caso sarà dovuto il canone nella misura intera.

La misura ridotta va comunque aggiornata annualmente con le suesposte modalità.

Art. 5

TEST  
GUARDIA MARINA  
GEMMAMARIA BERNARDU  
CAPO CLASSE NP.  
Giulio Bernardi

L'UFFICIALE ROGANTE

Capitano di Scovetta (CP)  
Alberto Maria Pignatelli

L'AUTORITÀ CONFERMITTIMA

IL COMANDANTE  
C.F. (CP) ...

IL CONCESSIONARIO  
Luigi ...

... SPA

A garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con il presente atto il concessionario , a titolo di cauzione , ha prestato deposito cauzionale di € 9.192.573,8 [ nove milioni centonovantaduemila cinquecento settanta tre // 6 ](così determinato : € 8.000.000 [costo decommissioning] + € 1.192.573,8 [due volte il canone annuale ] ) a mezzo di polizza fideiussoria n. 5330.01.27.27005101 del 24.09.2002 della Assicuratrice Edile di Milano

Detta cauzione sarà restituita al termine della presente concessione sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il presente atto.

Qualora in applicazione dell'art. 47 del codice della navigazione l'Amministrazione concedente dovesse pronunciare la decadenza del concessionario dalla presente concessione, questi presta fin d'ora il suo incondizionato consenso per sé e per gli aventi causa, affinché l'Amministrazione concedente, senza alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, possa devolvere, a favore dell'Erario, a suo insindacabile giudizio, secondo le cause e le circostanze che danno luogo alla decadenza, una quota parte della suddetta cauzione od anche l'intero ammontare di essa.

Il concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

Art. 6

TESTI

GIULIA MARINA  
GICAMBARINIS BERNARDO

CAPO CLASSE Np.  
(Claudio EIORINIO)

L'UFFICIALE SOCRANTE

Capitano M. D'Amico (CP)  
Alberto Mario RENZI

L'AUTORITÀ MARITTIMA

IL COMANDANTE  
G.F. (CP) F. F. F. F. F.

IL CONCESSIONARIO

Ennio Boncompagni  
Via 12 Milano  
LNG SPA

Il concessionario dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni dettate dal Genio Civile Opere Marittime con foglio prot. 525 del 18.02.2002 in premessa citato:

- a) "la sommità della condotta deve essere posta ad una profondità di almeno - 1,5 mt. rispetto al fondo e dovrà mantenere la medesima profondità al di sotto del fondale di eventuali canali che venissero interessati lungo il percorso nella parte valliva, dovrà inoltre essere trasmesso, a fine intervento , l'intero profilo longitudinale della condotta, per gli ambiti di competenza, con indicata la profondità di posa dell'intera tratta;
- b) la ricopertura del tubo, nell'attraversamento a cavaliere dell'argine di difesa, deve essere raccordato con l'argine esistente mediante rampa di adeguata pendenza;
- c) dovrà essere concordata con Marifari una adeguata segnalazione ai fini della difesa passiva della struttura per quanto attiene la sicurezza della navigazione in zona
- d) dovrà essere previsto un periodico monitoraggio del tratto di tubazione a mare al fine di evitare pericolosi affioramenti della tubazione stessa che possano interferire con le attività di pesca;
- e) le opere dovranno essere sottoposte a collaudo ai sensi dell'art. 48 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione prima della messa in funzione dell'impianto e le opere in c.a. e le

TESTI  
GUARDIAMARINA  
GIOVANNI ANTONIATA BERNARDI

CAPO CLASSE NP.  
Claudio FIORINDO

L'UFFICIALE ROGANTE

Capitano (CP)  
Alberto Maria PIETROCOLA

L'AUTORITÀ LEGITTIMA

IL COORDINATORE  
C.F. (CF) ...

IL CONCESSIONARIO  
2012, Milano

... LNC SPA

strutture metalliche dovranno essere collaudate ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086 del 05.11.1971."

Giusta quanto prescritto da Maridrografico Genova il concessionario dovrà comunicare al predetto Ente, per il tramite della Capitaneria di Porto di Chioggia e con sufficiente anticipo, la data di inizio dei lavori ai fini della diffusione delle opportune "Informazioni nautiche" nonché al termine dei lavori dovrà inviare al medesimo Ente le planimetrie per i dovuti aggiornamenti della documentazione nautica.

Dovranno essere osservate tutte le prescrizioni indicate nel decreto di pronuncia di compatibilità ambientale n. DEC/VIA/4407 del 30.09.1999 del Ministero dell'Ambiente in premessa citato (allegato n. 7)

Dovranno essere osservate inoltre tutte le prescrizioni indicate nel decreto n. 16767 in data 07.07.00 così come modificato con D.M. n. 16781 in data 04.08.00 del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato in premessa citato (allegati n. 8 e 9)

#### Art. 7

Il bene demaniale viene concesso nello stato in cui si trova, sia in superficie che in sottosuolo e soprasuolo, restando a cura e spese del concessionario l'esecuzione dei lavori che occorressero per adattamenti, bonifiche, ripristini, escavazione, colmature del bene stesso e salva la responsabilità che al concessionario possa eventualmente derivare dall'esecuzione dei suddetti lavori.

#### Art. 8

ITEST

GENRIDA MARINA  
GIULIA MARINELLA  
ALBERTO BERNARDO

CAPO CLASSE NF  
(Cattaneo/BERNARDO)

L'UFFICIALE ROGANTE

Capitaneria di Porto di Chioggia (CPI)  
Alberto MARINELLA

L'AUTORITÀ DI PORTO DI CHIOGGIA

IL CONCESSIONARIO

LOG SPA

IL COMANDO DI PORTO DI CHIOGGIA  
C.F. (CPI) AUT. MARITIME DI CHIOGGIA



anche osservando le prescrizioni che, all'occorrenza fossero dettate dall'Amministrazione.

In caso di mancata o deficiente manutenzione l'Amministrazione, qualora non preferisca applicare l'art. 47 codice della navigazione, potrà, dopo opportuna diffida con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori che saranno dettagliatamente indicati, in caso d'inadempienza, provvedere d'ufficio a spese del concessionario all'esecuzione dei lavori su indicati, con facoltà di rivalersi sulla cauzione, fermo restando l'obbligo del concessionario per le spese eccedenti.

Art. 10

Alla scadenza del presente atto o nei casi in cui l'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 47 codice della navigazione dichiara decaduto il concessionario secondo le modalità e i tempi indicati dal D.M. 30 marzo 1994 n. 765, e eventuali successive modificazioni ed integrazioni, o qualora il concessionario rinunci alla concessione, le opere erette complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione resteranno in assoluta proprietà dello Stato senza che al concessionario spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ferma la facoltà da parte dell'Amministrazione di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona in pristino stato, da farsi a cura e spese del concessionario, senza che ad esso competa alcun compenso, indennizzo o rimborso di sorta.

Nel caso di revoca della concessione, le opere erette complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in

I TESTI

GIARDIA MARINA  
GIULIANA BERNARDO

CAPO CLASSE IV  
(Claudio Borini)

L'UFFICIALE RORANTE

Capitano  
ALBERTO PIETROCOMA

L'AUTOREVANTATA

IL CONCESSIONARIO

Edison LNG SPA

IL CONCESSIONARIO  
C.F. (CP) ...

buono stato di manutenzione resteranno parimenti di proprietà dello Stato ed al concessionario spetteranno tanti cinquantesimi del costo delle spese stesse, da determinarsi in sede collaudo, ai sensi dell'art. 8 quanti saranno gli anni mancanti dalla data della revoca alla data in cui la concessione avrebbe dovuto scadere se non fosse stata revocata, ferma la facoltà da parte dell'Amministrazione di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle opere erette e la riduzione della zona in pristino stato, da farsi a cura e spese del concessionario, senza che ad esso competa alcun compenso, indennizzo o rimborso di sorta.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti effettuati anche sulla base di quanto sopraindicato.

Riscontrandosi difetto di manutenzione dei beni che devono rimanere di proprietà dello Stato, in tutti i casi previsti dalla legge, il concessionario, o chi per esso, sarà in ogni caso obbligato per le spese necessarie a rimettere tali opere in efficienza, dopo che l'Amministrazione lo avrà diffidato, fissandogli il termine e indicandogli dettagliatamente i lavori da eseguire.

In caso di inadempienza l'Amministrazione Marittima potrà ritenere le somme relative alla cauzione quando non sia stata incamerata per inadempienza o sull'indennizzo quando debba corrispondersi, senza che occorra alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ed a cui il concessionario presta fin d'ora il suo incondizionato assenso per sé o per i suoi aventi causa.

ATE  
GIARDIA MARI  
GIANNANTONIA BERNARDI  
CAPO 2<sup>a</sup> CLASSE  
Claudio FIORINI

L'UFFICIALE INCARICATO  
Capitano di Corvetta (CP)  
Alfredo MARI PETRONIA

IL CONCESSIONARIO  
Foro Bonaparte, 31  
20121 Milano  
L'AUTORITÀ MARITTIMA  
IL COMANDANTE  
EDISON LNG SPA

Art. 11

Il concessionario dovrà assicurare le opere costruite presso compagnie di assicurazione italiane e/o estere di comprovata solidità e comunque bene accette dall'Amministrazione governativa contro i danni da fulmine e incendio per un importo non inferiore al valore delle opere stimate in sede di collaudo di cui al precedente articolo 8.

Le polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore dello Stato e depositate presso la Capitaneria di Porto di Chioggia.

Questa circostanza non libera il concessionario dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti alle compagnie assicuratrici delle rate di premio.

Nel caso di totale distruzione delle opere, l'indennizzo pagato dagli assicuratori dovrà essere ripartito tra lo Stato ed il concessionario al quale spetteranno tante quote parti dell'indennizzo stesso quanti sono gli anni che mancano al termine della concessione; il resto spetterà allo Stato e la concessione si intenderà risolta.

Il concessionario avrà la facoltà di ricostruire le opere nelle forme e dimensioni che esse avevano prima del sinistro, od anche, previa autorizzazione scritta dell'Autorità Marittima, con modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 24 Reg. codice della navigazione, per esercitare fino al termine della concessione. In tal caso, intero indennizzo pagato dagli assicuratori andrà al concessionario.

TESTE  
GUARDIA MARINA  
STEFANIA BERNARDI  
CAPO 2<sup>A</sup> CLASSE  
Claudio Pierandrea

L'UFFICIALE ROGANTE

Capitano di Corvetta (CP)  
Alberto Maria FANTUCCI

L'AUTORITÀ MARITTIMA

IL CONCESSIONARIO  
Foro Bonaparte, 31  
20121 Milano  
Edison LNG SPA

IL COORDINATORE  
C.F. (CP) ...

Nei casi invece di semplice danneggiamento l'indennizzo andrà al concessionario, il quale resterà obbligato a riparare i danni ripristinando l'efficienza delle opere.

Art. 12

Per tutti i casi in cui è prevista dal presente atto la facoltà dell'Amministrazione di prelevare somme dalla cauzione resta inteso che tale facoltà l'Amministrazione potrà esercitare senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, ed a ciò il concessionario presta fin d'ora per sé e per i suoi aventi causa esplicito consenso.

Il concessionario inoltre assume formale e tassativo impegno di reintegrare all'originario ammontare risultante dall'art. 4 la cauzione ridotta per effetto dei suddetti prelevamenti, entro 20 giorni dall'ingiunzione che gli sarà notificata dal Capo del Compartimento Marittimo.

Art. 13

La consegna al concessionario dei beni demaniali concessi con il presente atto verrà fatta dopo che il presente atto sarà stato approvato e reso esecutivo ed il concessionario avrà pagato la tassa di concessione governativa nonché le rate maturate del canone stabilito.

All'uopo il Comandante del Compartimento Marittimo notificherà al concessionario l'avvenuta approvazione dell'atto.

Entro quindici giorni dalla notifica il concessionario dovrà versare all'Ufficio del Registro competente per territorio l'ammontare delle rate dovute del canone e delle tasse di concessione governativa su conforme ordine d'introito della Capitaneria di Porto.

LENTI  
GUARDIAMARINA  
GIUSEPPE ANASSIA BERNARDI

CAPOZ CLASSE NI  
Claudio FIORINIO

L'UFFICIO  
Capitaneria di Porto (CP)  
Alberto Maria FERROCCIA

IL COMANDO  
Foto Bonaparte, 31 MARCO  
20121 MARINO  
L'UFFICIO  
IL CONCESSIONARIO  
G.F. (CP)  
ENBRON LNG SPA

Entro trenta giorni dalla notifica di approvazione dell'atto, il concessionario dovrà presentarsi per prendere la consegna dei beni demaniali concessi, esibendo le bollette attestanti il pagamento del canone e della tassa di concessione governativa dovuti.

Art. 14

Con il presente atto il concessionario si obbliga ad osservare oltre le condizioni risultanti dagli articoli precedenti, anche le disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del codice della navigazione e negli articoli 23,24,25,27,28,29,30 e 33 del regolamento di esecuzione a tale codice, articoli riportati solo per comodità di consultazione da parte del concessionario in appendice al presente atto.

Il concessionario si obbliga altresì ad osservare tutte le altre norme contenute nel codice della navigazione e nel regolamento di esecuzione al codice stesso in materia di demanio marittimo, nonché nelle altre leggi e regolamenti vigenti.

Nel caso di avvio del procedimento di decadenza, ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione, l'Amministrazione fisserà un termine congruo entro il quale il concessionario potrà presentare le proprie deduzioni di cui al terzo comma dell'articolo stesso.

Art. 15

Per tutti gli effetti del presente atto il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio a Milano Foro Buonaparte n. 31

E richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto e pubblicato il su esteso atto formale mediante lettura ad alta ed intelleggibile voce in presenza dei testimoni e delle parti che da me

TEST

GUARDIA MARINA  
G. P. BERNARDI

CAPO CLASSE NP  
C. FIORINI

L'UFFICIALE ROGANTE

Capitano di CP  
Alberto Maria Pignatelli

L'AUTORITÀ MARITTIMA

IL CONCESSIONARIO  
Foro Buonaparte, 31  
20121 Milano  
Edison LNG SPA

IL CONCESSIONARIO  
C.F. FIORINI



interpellate hanno dichiarato essere l'atto conforme alla propria volontà.

Il presente atto è scritto su numero 19 (diciannove) facciate e sin qui righe 9 (nove) di questa diciannovesima facciata e consiste altresì di numero 52 (cinquantadue) allegati contraddistinti dai numeri da 1) a 52), numero 3 (tre) facciate bianche nonché di una appendice scritta su numero 4 (quattro) facciate e righe 11 (undici) dell'ultima facciata tutti parte integrante del presente atto formale. ---

Per la Società EDISON LNG s.p.a.

Ing. Luigi ORTOLANO  



Per l'Amministrazione Marittima  
Il Capo del Compartimento Marittimo di Chioggia

  
C.F.(CP) Antonio CAMPAGNOL

I Testimoni

G.M. (CP) Giovanbattista BERNARDO

C° 1<sup>a</sup> cl. Np. FIORINDO Claudio

L'Ufficiale rogante  
C.C.(CP) Alberto Maria PIETROCOLA  


PIETROCOLA  
GIARDI MARINA  
GIUANBATTISTA BERNARDO  
CAPO CLASSE  
(Claudio FIORINDO)

L'UFFICIALE ROGANTE  
CAPITANO DI PORTO ALBERTO MARIA PIETROCOLA

L'AUTORENNA MARITTIMA  
C.F. (CP) GIOVANBATTISTA BERNARDO

IL CONCESSIONARIO  
Foto Portofoglio 31  
C.C. (CP) ALBERTO MARIA PIETROCOLA  
EDISON LNG SPA

## APPENDICE

### ART. 46 Cod. Nav.

#### ( Subingresso nella concessione )

Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'Autorità concedente.

In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario sui beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'Autorità concedente.

In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi , l'Amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca. -

### Art. 47 Cod.Nav.

#### (Decadenza della concessione)

L'Amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:

- a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, e per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;
- b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione o per cattivo uso;
- c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fitta la concessione;
- d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;
- e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di Legge o di regolamenti. -

Nel caso di cui alle lettere a) e b) l'Amministrazione può accordare una proroga al concessionario. -

Prima di dichiarare la decadenza, l'Amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni. -

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute. -

#### **Art. 23 Reg.Cod.Nav.**

##### **(Responsabilità del concessionario)**

Il concessionario è responsabile verso l'Amministrazione degli obblighi assunti e verso terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose. -

Il concessionario con l'atto o con la licenza di concessione assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione. -

#### **Art. 24 Reg.Cod.Nav.**

##### **(Variazione al contenuto della concessione)**

La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall'atto e dalla licenza di concessione. -

Qualsiasi variazione all'estensione della zona concessa o delle opere e nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento dell'istruttoria. Qualora, per altro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi sia modifica nella estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata dal Capo del Compartimento, previo nulla osta dell'Autorità che ha approvato l'atto di concessione. -

#### **Art. 25 Reg.Cod.Nav.**

##### **(Scadenza della concessione)**

Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.

**Art. 27 Reg.Cod.Nav.**

**(Vigilanza)**

L'esercizio della concessione è soggetto alle norme di polizia sul demanio marittimo. L'Autorità Marittima vigila sulla osservanza delle norme stesse e delle condizioni cui è sottoposta la concessione. -

Il concessionario è inoltre tenuto alla osservanza delle disposizioni dei competenti uffici relative ai servizi militari, doganali, sanitari e di ogni altro servizio di interesse pubblico. -

**Art. 28 Reg.Cod.Nav.**

**(Obblighi del concessionario per l'esercizio della vigilanza)**

Il concessionario è obbligato a consentire l'accesso nei beni concessigli e nelle opere eseguitevi al personale civile e militare dell'Amministrazione Centrale e Locale del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, dell'Amministrazione Finanziaria, del genio Civile e delle altre Amministrazioni dello Stato, che dovessero accedervi per ragioni del loro ufficio. -

**Art. 29 Reg.Cod.Nav.**

**(Limiti dei diritti del concessionario)**

La concessione non attribuisce al concessionario alcuna ragione di preferenza per l'uso delle parti di demanio marittimo e delle opere non comprese nella concessione. -

**Art. 30 Reg.Cod.Nav.**

**(Subingresso)**

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione.

L'autorizzazione a sostituire altri nel godimento della concessione, a norma dell'art. 46 del Codice, è data dall'autorità che ha approvato la concessione e il relativo atto è rilasciato dal Capo del Compartimento. -

Qualora l'Amministrazione, in caso di vendita o di esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso dell'acquirente o dell'aggiudicatario nella concessione, si applicano in caso di vendita le disposizioni sulla decadenza e in caso di esecuzione forzata le disposizioni sulla revoca. -


**Art. 33 Reg.Cod.Nav.**

**(Esibizione del titolo di concessione)**

Il concessionario è obbligato a produrre il titolo di concessione ogni qualvolta ne venga richiesto dalla Amministrazione e dagli agenti della forza pubblica.

**PER ACCETTAZIONE**

**IL CONCESSIONARIO**

EDISON LNG S.p.a.  


MINISTERO DEL TESORO  
DEL BILANCIO E DELL'IRPEF  
011254 250TT02  
UFFICIO CENTRALE



CORTE DEI CONTI  
07.11.02 001779  
UFF. CONTR. INFRASTR.

MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E  
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
PRESO IL MINISTERO DEL TESORO E DELLA NAVIGAZIONE  
VISTO N° 508 Anno Fin. 2002  
Roma, il 5-11-02 IL DIRETTORE

*[Handwritten signature]*

*Ministero delle Infrastrutture*

*166/02*

*e dei Trasporti*

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI  
Add. 5 DIC 2002  
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERI  
DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTO  
DEL TERRITORIO  
Reg. N° 4 Fog. 254  
IL CONSIGLIERE

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE  
MARITTIMA E INTERNA

VISTE le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II del libro I della Parte I del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n.327 e nel Capo I del Titolo II del Libro I del Regolamento di esecuzione del Codice stesso, approvato con D.P.R. 15.02.1952, n.328;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'atto formale stipulato in data 7 ottobre 2002 nella sede della Capitaneria di Porto di Chioggia mediante il quale si concede alla Società Edison LNG S.p.A. la temporanea occupazione e l'uso di una zona del mare territoriale della superficie di mq. 65.312,5 (dimensioni metri 137,5 X 475) ubicato con centro nel punto di coordinate Lat. 45°05' 26.294" N - Long. 12° 35' 04.973" E ed un'area della lunghezza di circa 16.951 metri per un metro di larghezza che atterra in località Scanno Cavallari - la Vallona (punto di spiaggiamento Lat. 45° 02' 19.220" N - Long. 12° 24' 16.200" E, nel Comune di Porto Viro, allo scopo di realizzare e gestire un terminal marino off-shore per la ricezione, lo stoccaggio e la rigassificazione di gas naturale liquefatto collegato a terra mediante sea-line, per la durata di anni cinquanta a decorrere dalla data di approvazione del presente atto formale, e verso il pagamento del canone determinato -ai sensi del D.M. 19.07.1989 con gli aggiornamenti annuali previsti dagli articoli 1 e 04 della legge 494/1993- nella misura annua di Euro 596.286,92(cinquecentonovantaseimiladuecentoottantasei/92) e nella misura annua di Euro 298.143,46 (duecentonovantottomilacentotrentaquattro/46),- risultante dalla riduzione del 50% della misura a regime- a decorrere dalla data del presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2005, quale periodo di costruzione delle progettate opere, sempre che non sopravvenga prima di tale periodo utilizzazione lucrativa della concessione, stabilendo che in tal caso sarà dovuto il canone a regime, da sottoporre a successivi periodici aggiornamenti annuali ai sensi dell'articolo 04 della legge 494/1993; canone che sarà dalla stessa Società versato in rate annuali anticipate e con l'obbligo di prestare una cauzione per l'importo, nel minimo, di Euro 9.192.573,80 (novemilionicentonovantaduemilacinquecentosettantatre/80): [Euro 8.000.000,00 (costo decommissioning) + Euro 1.192.573,80(pari a due volte la misura del canone)],

quest'ultima da adeguare sulla base della predetta revisione annuale del canone, perchè sia vincolata fino al termine della concessione;

VISTA la polizza fidejussoria n. 5330.01.27.27005101 in data 2 settembre 2002 della Società Assicuratrice Edile S.p.A. a copertura dell'importo di Euro 9.192.573,80 (novemilionicentonovantaduemilacinquecentosettantatre/80), da valere quale cauzione ai sensi dell'art.1 della legge 10.02.1982, n.348;

### DECRETA

L'atto stipulato in data 7 ottobre 2002 nella sede della Capitaneria di Porto di Chioggia, di cui alle premesse, è approvato.

L'entrata complessiva che ammonta attualmente a Euro 28.858.653,26 (ventottomilioniottoctocinquantottomilaseicentocinquantatre/26) sarà imputata:

- Euro 298.143,46 (duecentonovantottomilacentoquarantatre/46) al Capitolo 2612 Capo VII del bilancio d'entrata dell'esercizio finanziario in corso;

- Euro 298.143,46 (duecentonovantottomilacentoquarantatre/46) al corrispondente Capitolo del bilancio di entrata dell'esercizio finanziario anno 2003 e 2004, fatti salvi i successivi aggiornamenti, ai sensi dell'art.04 della legge 494/93, che matureranno comunque dal 1°1.2003, per un ammontare complessivo di Euro 596.286,92(cinquecentonovantaseimiladuecentoottantasei/92);

- Euro 535.024,56(cinquecentotrentacinquemilaventiquattro/56) al corrispondente Capitolo del bilancio di entrata dell'esercizio finanziario anno 2005 (pari alla somma di Euro 61.262,35 per il periodo 18/10/2005-31/12/2005 della misura ridotta del 50% e di Euro 473.762,21 per il periodo 01/01/2006 - 17/10/2006 del canone intero), fatti salvi i successivi aggiornamenti ai sensi dell'art.04 della legge 494/93 che matureranno comunque dal 1°1.2003, e semprechè non sopravvenga prima del 31/12/2005 utilizzazione lucrativa della concessione;

- Euro 596.286,92(cinquecentonovantaseimiladuecentoottantasei/92), al corrispondente Capitolo di ciascuno dei 46 esercizi successivi, per il periodo 18/10/2006 - 17/10/2052, fatti salvi gli aggiornamenti ai sensi dell'art.04 della legge 494/93 che matureranno comunque dal 1°1.2003, per un ammontare complessivo di Euro 27.429.198,32 (ventisettemilioniquattrocentoventinovemilacentonovantotto/32);

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 16 OTT. 2002

IL Direttore

Dott. Massimo Provinciali  
*Massimo Provinciali*



*[Signature]*  
Copia conforme

2/2/2005



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CAPITANERIA DI PORTO  
- Guardia Costiera -  
CHIOGGIA

Il Capitano di Fregata (CP) Paolo MENEGHETTI, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia, codice fiscale 81001770270;

**PREMESSO:** che la Società EDISON LNG S.p.a. è titolare di Atto Formale di concessione cinquantennale n° 03/2002 rep. 234/03, rilasciato in data 07.10.2002, approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16.10.2002, per un'area di mare territoriale della superficie di mq. 65.312,5 (dimensione metri 137,5 x 475) ubicato con centro nel punto di coordinate Lat. 45° 05' 26.294" N – Long. 012° 35' 04.973" E e per un'area della lunghezza di circa 16.951 metri per 1 metro di larghezza che atterra in località Scanno Cavallari – la Vallona (punto di spiaggiamento Lat. 45° 02' 19.220" N – Long. 012° 24' 16.200" E), distinto all'Ufficio del Territorio di Rovigo – Comune di Porto Viro – foglio 28, allo scopo di realizzarvi e gestirvi un terminal marino off-shore per la ricezione, lo stoccaggio e la rigassificazione di gas naturale liquefatto collegato a terra mediante sea-line, come da progetto allegato allo stesso;

**PREMESSO:** che la società Edison Lng S.p.a. a garanzia della sopracitata concessione ha prestato cauzione ai sensi dell'art. 17 Reg. Cod. Nav., mediante polizza fidejussoria n. 5330.01.27.005101, in data 24.09.2002 per un importo complessivo di Euro 9.192.573,60, autenticata al rep. 7827 in data 24.09.2002 dal Notaio dr. Stefano RAMPOLLA;

**VISTA:** l'istanza in data 18.09.2003, con la quale la Edison Lng S.p.a. ha richiesto al Ministero delle Attività Produttive di essere autorizzata ad aumentare la capacità di rigassificazione del terminale da 4 (quattro) miliardi di mc/anno, previsti nel progetto iniziale, ad 8 (otto) miliardi mc/anno;

**VISTO:** il dispaccio n. dem2b-1620 in data 23.10.2003, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto di dar corso all'istruttoria di rito con le amministrazioni interessate: Genio Civile Opere Marittime, Comando Provinciale Vigili del Fuoco e Amministrazione Marittima e di fornire un parere in merito, in quanto tale incremento non avrebbe comportato sostanziali modifiche all'impianto, ma esclusivamente il potenziamento degli scambiatori di calore, non alterando la capacità di stoccaggio;

**VISTI:** i propri fogli n.24596 e n.8061, rispettivamente datati 06.11.2003 e 09.04.2004,

con i quali questa Capitaneria di Porto ha richiesto alle sottototate Amministrazioni i pareri relativi all'aumento della capacità di rigassificazione, nonché al nuovo orientamento della piattaforma, resi dalle stesse con la seguente documentazione:

- 1) Genio Civile Opere Marittime di Venezia, con nota prot. n.1860 in data 05.04.2004;
- 2) Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rovigo, con nota prot. n.155/6-2 del 07.01.2004;
- 3) Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi del Veneto, con verbale n. 294 in data 17.02.2004;
- 4) Capitaneria di Porto con foglio n.8727 in data 19.04.2004;
- 5) Corporazione dei Piloti del Porto di Chioggia e Porto Levante con nota in data 15.04.2004;

**CONSIDERATO:** che il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rovigo, con la nota n. 155/6-2 del 07.01.2004, ha ritenuto *"trattandosi di circoscritte modifiche impiantistiche"*, di rinviare il parere di competenza in sede di istruttoria per il progetto particolareggiato, come concordato anche dal C.T.R. con verbale n. 294 del 17.02.2004;

**VISTA:** l'istanza in data 08.07.2004, con la quale la Edison Lng S.p.a. ha richiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la pronuncia di compatibilità ambientale riguardante il progetto di adeguamento ai sensi della legge 28.02.1992 n. 220, nonché la pubblicazione della stessa, alla redazione di tre quotidiani, nella fattispecie "Il Gazzettino di Rovigo", "Il resto del Carlino" di Rovigo ed il "Corriere della Sera Gazzettino", nonché mediante affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Chioggia;

**VISTE:** le osservazioni presentate da parte della Provincia di Rovigo sugli studi di fattibilità del metanodotto, le quali sono state trasmesse al superiore Ministero dell'Ambiente con foglio n. 18955 in data 16.08.2004, per le valutazioni di competenza;

**VISTO:** il Decreto n. DEC/DSA/2004/0866, in data 08.10.2004, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha espresso la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale a condizione che si ottemperi a tutte le prescrizioni contenute nel D.M. 4407 del 31.12.1999 e con le integrazioni e modifiche riportate nello stesso Decreto DEC/DSA/2004/0866 del 08.10.2004;

**VISTA:** l'istanza in data 04.08.2003, con la quale la Edison Lng. S.p.a. ha richiesto al Ministero delle Attività Produttive l'aggiornamento del Decreto concessorio n. 16767 del 07.07.2000, così come modificato con Decreto n. 16781 del 04.08.2000, relativi rispettivamente all'ultimazione dei lavori ed all'esercizio del terminal off-shore;

**VISTO:** il Dispaccio n. Dem2b1577 in data 03.02.2004, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso il proprio nulla osta all'estensione dei

lavori sino al 31.12.2007;

VISTO: il dispaccio n. Dem2b0399 in data 09.02.2004 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha inviato copia del Decreto Ministeriale n. 17146 in data 02.11.2003, con il quale il Ministero delle Attività Produttive prorogava la concessione all'esercizio fino al 31.12.2027, nonché citando la nota 493271 del 10.09.2003, prorogava la data di ultimazione dei lavori dell'opera al 31.12.2007;

VISTO: il Dispaccio n. Dem2b2164 in data 27.05.2004, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha dato la propria autorizzazione ai sensi dell'art. 52 Cod.Nav. ed ha espresso il proprio nulla osta di competenza ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 24 Reg.Cod.Nav.;

VISTA: l'istanza in data 23.09.2004, pervenuta con prot. 22233, in data 29.09.2004 e l'allegata documentazione tecnica, con la quale la Edison Lng S.p.a., ha richiesto l'aggiornamento dell'Atto Formale n. 03/2002, ai sensi dell'art. 24 Reg.Cod.Nav., mantenendo invariata la superficie di mare territoriale indicata dall'Atto Formale sopracitato;

VISTO: il decreto n. 17282 in data 11.11.2004, con il quale il Ministero delle Attività Produttive ha autorizzato l'aumento della capacità di rigassificazione di gas liquefatto (GNL) fino a 8 (otto) miliardi di mc/anno;

VISTO: il foglio n. 1718 in data 09.11.2004 con il quale il Genio Civile Opere Marittime di Venezia ha visto la documentazione tecnica relativa al posizionamento in mare del terminal in oggetto ed al tracciato della relativa condotta fino a terra, riservandosi, per il visto di competenza relativo alle strutture vere e proprie, di esprimere le proprie valutazioni una volta acquisito agli atti il progetto esecutivo generale;

VISTO: il dispaccio n. Dem2-6574 IN DATA 29.12.2004, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, valutando che le modifiche sopracitate non apportano un'alterazione sostanziale al complesso della concessione regolamentata con l'Atto Formale e, che le stesse non comportano modifiche all'estensione della zona demaniale marittima, ha ritenuto opportuno regolamentare la fattispecie in esame, mediante rilascio del nulla osta di competenza ai sensi dell'art. 24 Reg.Cod.Nav.;

VISTO: l'articolo 24 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;

#### AUTORIZZA

la EDISON LNG, S.p.a. ai sensi del comma 2 dell'art. 24 Reg.Cod.Nav., ad eseguire le modifiche per l'aumento della capacità di rigassificazione di gas naturale liquefatto del terminale off-shore sito al largo di Porto Levante, da 4 (quattro) miliardi di mc/anno a 8 (otto) miliardi di mc/anno subordinatamente alle seguenti condizioni:

- 1) acquisizione del previsto definitivo parere di competenza del Comando Provinciale dei



- Vigili del fuoco di Rovigo in sede di istruttoria per il progetto particolareggiato;
- 2) rispetto di quanto prescritto in sede di V.I.A. dal D.M. 4407 del 31.12.1999 e dal Decreto n. DEC/DSA/2004/0866 del 08.10.2004, entrambi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
  - 3) obbligo, per la società di cui trattasi, di munirsi preventivamente delle autorizzazioni urbanistiche eventualmente necessarie, nonché ogni altro nulla osta o atto autorizzativo ove occorrenti ai fini dell'inizio dei lavori e/o che dovesse appalesarsi necessario durante la loro esecuzione;
  - 4) l'esercizio del terminale sarà subordinato, a norma dell'art. 48 Reg.Cod.Nav., all'effettuazione del collaudo;
  - 5) trattandosi, nel caso di specie, di realizzazione di nuovo impianto, il collaudo sarà effettuato dalla Commissione Interministeriale prevista dal 2° comma del citato articolo 48 Reg.Cod.Nav.;
  - 6) il collaudo ed il relativo esercizio del terminale in questione rimangono, comunque, subordinati, all'acquisizione, con esito favorevole, del citato parere degli organi locali dei Vigili del Fuoco;
  - 7) acquisizione del definitivo visto di competenza del Genio Civile Opere Marittime relativo alle strutture vere e proprie da ottenersi in sede di progetto esecutivo generale e senza il quale non potranno essere avviati i lavori in mare.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, resta pienamente valida ed efficace la concessione demaniale marittima assentita con Atto Formale n. 03.2002 in data 07.10.2002.

Chioggia li

**2 FEB. 2005**



IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Paolo MENEGHETTI

*Paolo Meneghetti*



Ministero  
dei Trasporti e della Navigazione  
Capitaneria di Porto  
CHIOGGIA  
Prot. 22248 /Demanio

Chioggia, li 12 NOV. 2005  
PDC: T.V.(CP) OLIVETI 041- 5508207

AI TERMINALE GNL ADRIATICO S.R.L.  
Via Camperio n. 9  
20123 - MILANO -

OGGETTO: Società Terminal Gnl Adriatico S.r.l.. - Realizzazione di un terminal marino off-shore per la ricezione, lo stoccaggio e la rigassificazione di gas naturale liquefatto, collegato a terra mediante sea-line - Autorizzazione subingresso per mutamento forma sociale e denominazione dell'Atto Formale cinquantennale n. 03/2002 in data 07.10.2002.

RACCOMANDATA

Riferimento dispaccio n. Dem 2A - 3484 L.23.146 in data 03.01.2003.

Si trasmette, in allegato, copia del dispaccio n. 3910/L.22/108 in data 21.10.2005, con il quale il superiore Ministero ha espresso il proprio Nulla Osta in merito alla richiesta avanzata da codesta Società, precisando che la durata della società indicata nel certificato della Camera di Commercio di Roma, dovrà aver termine in data successiva alla scadenza della concessione in oggetto.-

IL COMANDANTE  
CF.(CP) Mario CENTO

*d'ordine*  
TENENTE DI VASCELLO (CP)  
Gianluca OLIVETI



Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti

Roma, 21 OTT. 2005

Direzione Generale per le Infrastrutture  
della Navigazione Marittima ed Interna

Alla Capitaneria di Porto  
di CHIOGGIA

Rif. Nota n. 18141 del 19  
luglio 2005

Div. 6°  
Prot. n. 3910  
Class. L.22/108

Alleg.

**OGGETTO: SOC. TERMINAL ADRIATICO S.R.L. (EX EDISON LNG S.P.A) -  
TERMINAL OFF SHORE PER LA RIGASSIFICAZIONE DI GAS NATURALE LIQUEFATTO,  
SITO AL LARGO DI PORTO LEVANTE. RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SUBINGRESSO  
PER MUTAMENTO FORMA SOCIALE E DENOMINAZIONE DELL'ATTO  
CINQUANTENNALE N. 03/2002.**

Con riferimento alla nota n. 18141 del 19 luglio 2005, si fa presente che secondo lo scrivente la fattispecie in argomento non configurandosi né come fusione per incorporazione, né fusione in senso stretto, tantomeno come cessione da un soggetto ad un altro, ma trattandosi di variazione della forma sociale della Soc. Edison L.N.G. da "società per azioni" a "società a responsabilità limitata" senza alcuna modifica del capitale sociale nonché di cambiamento di denominazione sociale da "Edison L.N.G. S.r.l." in "Terminal G.n.l. Adriatico S.r.l.", non rientra tra le ipotesi per le quali è prevista l'autorizzazione al subingresso nella concessione demaniale marittima in oggetto ai sensi dell'art. 46 Cod. Nav.

Premesso quanto sopra, per quanto di competenza di questo Ministero, si comunica il nulla osta in merito alla richiesta di voltura avanzata in data 16/07/2005 dalla "Terminal G.n.l. Adriatico S.r.l." (ex Edison L.N.G. S.p.A.) precisando che la durata della Società fissata al 31/12/2050, come risulta dall'allegato certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio di Roma, dovrà aver termine in data successiva alla scadenza della concessione in oggetto.

Si resta in attesa di notizie sugli sviluppi della pratica in questione.

Il Direttore Generale  
Dott. Cosimo Caliendo